

COMUNE DI BERTONICO
Provincia di Lodi

***“Regolamento Locale per la
protezione degli animali”***

Approvato con delibera C.C. N. ²⁹ del 27.6.2003

SOMMARIO

| | |
|--|---|
| CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| Art. 1 - Scopo e campo d'applicazione..... | 3 |
| Art. 2 - Custodia adeguata dell'animale..... | 3 |
| Art. 3 - Nutrizione..... | 3 |
| Art. 4 - Cura..... | 3 |
| Art. 5 - Ricovero..... | 3 |
| CAPITOLO II - ANIMALI DOMESTICI | 3 |
| Art. 6 - Specie domestica..... | 3 |
| Art. 7 - Clima..... | 3 |
| Art. 8 - Pavimenti..... | 4 |
| Art. 9 - Dispositivi di comando degli animali..... | 4 |
| Sezione I - Animali d'affezione..... | 4 |
| Art. 10 - Rapporti con i cani..... | 4 |
| Art. 11 - Rapporti con i gatti..... | 4 |
| Art. 12 - Animali randagi..... | 4 |
| CAPITOLO III - ANIMALI SELVATICI | 5 |
| Art. 13 - Concetto..... | 5 |
| Art. 14 - Condizioni di custodia..... | 5 |
| CAPITOLO IV - COMMERCIO DI ANIMALI | 5 |
| Art. 15 - Requisiti per l'autorizzazione..... | 5 |
| Art. 16 - Spettacoli vietati..... | 5 |
| Art. 17 - Accanimento con animali..... | 5 |
| Art. 18 - Vendita di animali, registrazione della movimentazione, attività non consentite..... | 5 |
| Art. 19 - Pratiche vietate..... | 5 |
| CAPITOLO V - SANZIONI AMMINISTRATIVE | 6 |
| Art. 20 - Sanzioni..... | 6 |
| Art. 21 - Vigilanza..... | 6 |
| CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI | 6 |
| Art. 22 - Entrata in Vigore..... | 6 |

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Scopo e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il comportamento verso gli animali e ne persegue la protezione e il benessere.
2. Fisso si applica ai seguenti animali:
 - mammiferi,
 - volatili,
 - pesci,
 - altri vertebrati e animali a sangue freddo.
3. Fisso non si applica agli animali da allevamento già considerati in apposite normative.

Art. 2 - Custodia adeguata dell'animale

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress.
2. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
3. E' vietato custodire e/o stabilire animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta, di sdraiarsi e di voltarsi.
4. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.

Art. 3 - Nutrizione

1. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.

Art. 4 - Cura

1. Il proprietario o il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure di protezione.

2. Il proprietario o il custode deve immediatamente sottoporre a cure gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.

Art. 5 - Ricovero

1. Il proprietario o il custode deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
2. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno.
3. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente e devono essere costruiti in modo che non vi sia pericolo di ferimento.
4. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza 3 volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse.
5. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a due volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.

CAPITOLO II - ANIMALI DOMESTICI

Art. 6 - Specie domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati animali domestici gli animali addomesticati dei generi equino, bovino, suino, ovino e caprino, eccettuati le specie esotiche, i conigli e i volatili domestici (polli, tacchini, galline faraone, oche, anatre, piccioni), i cani e i gatti.
2. Ferme restando le disposizioni di legge sulla protezione degli animali negli allevamenti, per la custodia e governo degli animali appartenenti alle predette specie, si osservano inoltre le disposizioni previste nei seguenti articoli del Capitolo II.

Art. 7 - Clima

1. Nei locali chiusi adibiti alla custodia d'animali, l'afflusso d'aria deve essere assicurato anche nel caso di guasto dell'impianto d'aerazione.

Art. 8 - Pavimenti

1. I pavimenti delle strutture utilizzate per la custodia degli animali devono poter essere tenuti agevolmente in modo che abbiano ad essere antiadrucciolevoli e secchi.
2. I pavimenti grigliati, perforati e a rastrelliera devono essere confortevoli alla grandezza ed al peso degli animali.
3. I pavimenti grigliati devono essere piani e le singole traverse non devono essere spostabili.

Art. 9 - Dispositivi di comando degli animali

1. Sono vietati i dispositivi taglienti o acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
2. Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale.
3. E' vietato colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o spingerli toccando le predette parti. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura; è vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
4. Gli animali consegnati in gabbie, cesti o cassoni con fondo perforato o flessibile devono essere scaricati con particolare cura per evitare che si verificino ferite agli animali stessi.
5. E' vietato sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda.

Sezione I - Animali d'affezione

Art. 10 - Rapporti con i cani

1. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.
2. I cani tenuti in locali, box, serragli, recinti, devono potersi muovere giornalmente in

modo corrispondente al loro bisogno, devono poter uscire all'aperto e disporre della superficie minima di 8 mq. per animale, più 2 mq. per ogni altro esemplare custodito. Dalla predetta superficie è esclusa l'area del riparo, che non deve essere inferiore a 2 mq. per esemplari di piccola taglia, e a 3 mq. per gli altri esemplari.

3. I cani attaccati devono potersi muovere in uno spazio di almeno 25 mq.
4. L'attacco deve avere la lunghezza minima di m. 4 il cui terminale deve essere fissato ad un cavo aereo della lunghezza minima di metri 5, esteso ad un'altezza massima da terra di metri 2, onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nell'attacco stesso.
5. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
6. I cani tenuti all'aperto devono disporre di un riparo rialzato dal suolo e coperto per almeno tre lati oltre il tetto e devono essere dotati di una cuccia di dimensioni adeguate alla mole dell'animale e sollevata da terra.
7. E' vietato tenere sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni animali che non siano custoditi secondo quanto indicato nei capitoli precedenti.
8. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.
9. L'impiego dei collari con aghi interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Art. 11 - Rapporti con i gatti

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre delle superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq. per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.
2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde, ecc..

Art. 12 - Animali randagi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 28/91 è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo ai fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento ai fini sanitari e di soccorso per gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciute.

CAPITOLO III - ANIMALI SELVATICI

Art. 13 - Concetto

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati animali selvatici tutti gli animali, eccettuati gli animali domestici ed i roditori da laboratorio.

Art. 14 - Condizioni di custodia

1. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.
2. E' vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.

CAPITOLO IV - COMMERCIO DI ANIMALI

Art. 15 - Requisiti per l'autorizzazione

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 69 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, le licenze per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:
 - a) I locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi

atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico.

- b) Gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia espositiva, deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni, e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene.
- c) è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

Art. 16 - Spettacoli vietati

1. Ferma restando quanto stabilito dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 (*Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*) sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. Sono particolarmente vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per albergi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride, il lancio delle anitre in acqua, le corse degli asini, dei suini, delle ache ed altre manifestazioni simili.

Art. 17 - Accattonaggio con animali

1. E' vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, animali con cuccioli lattanti, da svezzato o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

Art. 18 - Vendita di animali, registrazione della movimentazione, attività non consentite

1. Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli stessi.
2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla

loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore.

3. E' vietata l'espansione di animali nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi non autorizzati alla vendita degli stessi.
4. Ferme restando le disposizioni del D.Lvo n. 116/92 (*Norme per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali*) il responsabile dello stabilimento di allevamento o/o fornitore di animali, deve:
 - a) provvedere ad aggiornare i registri di carico-scarico degli animali allevati o forniti, entro 24 ore dall'evento;
 - b) provvedere affinché ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento d'allevamento, fornitore o utilizzatore, sia dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale indelebile;
 - c) provvedere affinché i primati non umani, i cani e i gatti non contrassegnati che sono portati in uno stabilimento per la prima volta dopo lo svezzamento, devono essere marchiati entro 24 ore dall'evento.
 - d) Gli estremi dei marchi di identificazione devono essere riportati nel registro previsto dal citato Decreto legislativo entro 24 ore dall'evento.
5. Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 320/54 (*Regolamento di polizia veterinaria*), i negozianti di animali domestici devono riportare le variazioni di carico-scarico sull'apposito registro previsto dal citato decreto entro 24 ore dall'evento.

Art. 19 - Pratiche vietate

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
 - a) eliminare l'acqua ai volatili per provocare la muta;
 - b) incrociare le ali del pollame;
 - c) colorare artificialmente gli animali;
 - d) accorciare il fusto della coda agli equini, salvo singoli casi, certificati da un medico veterinario, in cui è necessario guarire malattie;
 - e) modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare per i cavalli ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli;
 - f) procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di

usportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;

- g) tenere costantemente animali in cantine, solai, garage o box in lamiera;
- h) lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi;
- i) trasportare animali domestici chiusi nel vano portabagagli delle autovetture;
- j) condurre i veicoli, utilizzati per il trasporto del bestiame, con un movimento non adeguato agli animali trasportati, come le brusche accelerazioni, gli arresti improvvisi ed i repentini cambiamenti di direzione.

CAPITOLO V - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 20 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve le responsabilità penali, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad un massimo di 500,00 euro in base a quanto previsto dal Decreto legge n.50/2003 già convertito in legge.
2. Per l'applicazione del presente regolamento si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e susseguenti norme di attuazione.

Art. 21 - Vigilanza

1. Sono demandati all'accertamento delle violazioni al presente Regolamento e delle altre norme, generali o locali, relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, la Polizia Municipale, le Guardie dell'Ente nazionale protezione animali e chiunque altro spetti osservarle e farle osservare.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Entrata In Vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività e la ripubblicazione dello stesso all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.